

Norme & Tributi

Un trustee non può partecipare a una società tra professionisti

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Consiglio nazionale commercialisti: nella Stp persone e altre società

Divieto al trust individuato in via analogica alla disciplina forense

Angelo Busani

Il trustee non può assumere il ruolo di socio di una società tra professionisti (Stp): lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in una nota (prot. n. PO 153/2018) del 21 marzo 2019. Il Consiglio nazionale aggiunge a questa conclusione partendo dal rilievo che la legislazione in tema di Stp non affronta il tema se una Stp

possa essere partecipata da un trust o da una società fiduciaria, diversamente da quanto invece accade nel campo della legislazione in tema di società tra avvocati (Sta). Infatti, l'articolo 4-bis, comma 1 della legge 247/2012 dispone che «è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona» (si tratta di uno dei tanti inspiegabili disallineamenti rilevabili tra la normativa in tema di Stp e quella in tema di Sta).

Nonostante il silenzio del legislatore della Stp, il Consiglio nazionale argomenta la sua tesi affermando che la complessiva osservazione della disciplina normativa in tema di Stp induce a ritenere che soci della Stp possano essere solo persone fisiche o soggetti societari (ma diversi dalle Stp): il divieto di partecipazione di una Stp ad altra Stp è stato affermato dal Consiglio nazionale nella nota prot. n. PO 169/2018 del 18 marzo 2019, si

veda «Il Sole 24 Ore» del 27 marzo).

Che solo persone fisiche e società possano essere soci di Stp lo indicherebbe l'articolo 6, comma 4 del Dm 34/2013 (attuativo della legge 183/2011, istitutiva delle Stp) quando precisa che la verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo ai soci non professionisti di Stp debba essere effettuata, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche, in capo ai «delegati rappresentanti e agli amministratori delle società».

L'utilizzo di questa espressione normativa, secondo il Consiglio nazionale, farebbe apparire «evidente» che il legislatore si sia premurato di consentire la partecipazione nella Stp solo «a soggetti che possano distinguersi agevolmente dai propri amministratori, che siano dotati di una certa soggettività e autonomia giuridica e che possano essere adeguatamente e agevolmente individuati nell'ambito della compagine

I PALETTI DELL'ODCEC

1. Partecipazioni

Queste le indicazioni contenute nella Nota PO 169/2018 del 18 marzo 2019:
- la Stp non può partecipare a uno studio associato;
- uno studio associato non può partecipare ad altro studio associato;
- una Stp non può partecipare ad altra Stp.

2. Trust

Un trust non può partecipare a una Stp. Questa indicazione è contenuta nella Nota PO 153/2018 del 29 marzo 2019. Altre indicazioni sono state dettate dall'ordine degli Avvocati di Milano sulla partecipazione alle Stp

della società tra professionisti».

Questo ragionamento non è propriamente granitico ma si giustifica per la coerenza che realizza tra la normativa della Stp e quella della Sta.

Continua poi a tenere banco anche la questione della partecipazione degli avvocati a società con oggetto multi-professionale: una nuova nota dell'Ordine degli avvocati di Milano (prot. n. 27/19 del 21 marzo 2019) afferma che l'avvocato può partecipare come socio a una Stp con una quota di minoranza e svolgervi la propria attività professionale, a patto che nell'oggetto della Stp vi sia la previsione dell'esercizio dell'attività forense. Trattandosi di una Stp (e non di una Sta), non può essere iscritta all'Ordine degli avvocati; inoltre, l'avvocato può far parte dell'organo amministrativo della Stp ma senza poter assumere poteri delegati, come invece potrebbe accadere in una Sta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I motivi di revoca dell'ad già nel verbale dell'assemblea

GOVERNANCE

Le ragioni non possono essere presentate nel corso del giudizio

Antonino Porracciolo

L'amministratore della società ha diritto al risarcimento del danno se l'assemblea lo revoca dall'incarico senza una giusta causa. Peraltro, se la delibera non chiarisce i motivi della revoca, la società non potrà poi esporre le relative ragioni nel giudizio per il risarcimento promosso dall'ex amministratore. È quanto afferma il Tribunale di Catanzaro (presidente Belcastro, relatore Rinaldi) nella sentenza 2031 dello scorso 4 dicembre.

La controversia scaturisce dall'impugnazione della delibera assembleare di una società cooperativa a responsabilità limitata, che aveva votato la revoca del presidente del consiglio di amministrazione. Questi ha eccepito l'illegittimità della decisione e ha comunicato presentato istanza per il risarcimento del danno.

Nel decidere la lite il Tribunale afferma, innanzitutto, che l'articolo 2383, comma 3, del Codice civile dispone che gli amministratori «sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo» anche se non ricorre una giusta causa, salvo, in questo caso, il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni.

Si tratta di un assetto normativo - si legge nella sentenza - che privilegia le scelte dell'assemblea anche rispetto alla posizione dell'amministratore, «chiaramente ispirato all'esigenza di garantire l'efficienza dell'azione sociale e la stabilità delle decisioni dell'assemblea» stessa.

Inoltre, se l'amministratore revocato chiede il risarcimento dei danni, la società, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di una giusta causa. Che deve essere accertata sulla base degli elementi già indicati nel verbale dell'assemblea che ha deliberato la revoca, quanto meno nei loro tratti essenziali.

Infatti - prosegue il Tribunale, richiamando la sentenza 2037/2018 della Cassazione - le ragioni della revoca non possono essere integrate nel corso del giudizio nel quale l'ex amministratore chiede il risarcimento, «appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito».

Sul punto, il giudice aggiunge che la giusta causa ricorre in presenza di fatti che «facciano venir meno l'affidamento dei soci» su capacità e attitudini dell'amministratore. Peraltro, si può trattare anche di fatti che non costituiscono inadempimento degli obblighi gestori, ma che, tuttavia, incidono negativamente sul «rapporto fiduciario fra le parti».

Nel caso in esame, all'ex amministratore era stato contestato di non aver convocato l'assemblea (sebbene 20 soci su 27 lo avessero richiesto) e anzi di aver effettuato illegittime riunioni di «consigli di amministrazione paralleli alla gestione societaria». Il che - si legge nel verbale che aveva deliberato la revoca - rappresentava un grave danno per la società, giacché la stessa «si trova (va) nell'impossibilità di compiere qualunque attività gestoria».

Condotte, queste, che secondo il Tribunale integravano la giusta causa di revoca. Così la domanda di risarcimento è stata respinta, con condanna dell'ex amministratore al pagamento delle spese di lite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PUBBLICITÀ

Registro imprese, sezione speciale anche per le Sta

Angelo Busani

Vale il principio di censire tutte le forme di società tra professionisti

La società tra avvocati (Sta) deve iscriversi alla sezione speciale del Registro imprese riservata alle società tra professionisti (Stp) o deve iscriversi solo nella sezione ordinaria del Registro? La questione si pone sia perché la legislazione in materia è farraginoso sia perché, nel concreto, vi è notizia che l'Ordine degli avvocati non gradisca questa iscrizione delle Sta nella sezione speciale del Registro imprese riservata alle Stp. La norma che ha istituito questa sezione speciale del Registro imprese dedicata alle Stp è contenuta nell'articolo 16, comma 2 del Dlgs 96/2001: vale a dire la legge istitutiva della originaria «società tra avvocati», ora tacitamente abrogata perché sostituita dalla legge 247/12 (come emendata dalle leggi 124/17 e 205/17).

Il Dlgs 96/01 aveva istituito la sezione speciale del Registro imprese per le Stp con riferimento specifico alle Sta e ben prima che le Stp ricevessero un'organica (si far per dire) regolamentazione da parte del legislatore, intervenuta solo dieci anni dopo, e cioè con la legge 183/11. L'evoluzione normativa ha pertanto comportato che:

- Il Dlgs 96/01 è tuttora in vigore per quanto riguarda l'istituzione della sezione specializzata del Registro imprese dedicata alle Stp;
- Il Dlgs 96/01, per quanto concerne la disciplina delle Sta, è stata superata dalla sopravvenuta legislazione in tema di Sta (la legge 247/2012);
- la legge 247/12 non dice nulla in tema di iscrizione della Sta al Registro imprese e, tanto meno, alla sezione speciale delle Stp;
- la legge 183/11 (articolo 10, comma 10) manda a un regolamento per la sua attuazione; il regolamento attuativo (il Dm 8 febbraio 2013 n. 34, all'articolo 7) dispone l'iscrizione della Stp nella sezione speciale del Registro imprese di cui al Dlgs 96/01.

Ora, che nella sezione speciale deb-

bano essere iscritte solo le Stp e non le Sta appare un controsenso: se l'intento del legislatore era quello di fare l'anagrafe delle società professionali rispetto a quelle commerciali, appare evidente che Stp e Sta debbano stare nello stesso «recipiente». E, se non c'è dubbio che le Stp debbano essere inserite in questa sezione speciale (perché lo dice espressamente la legge), analogo dubbio non dovrebbe esserci per le Sta, sia per analogia di situazioni sia perché la sezione speciale venne istituita proprio in occasione dell'introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di svolgere la professione forense sotto abito societario.

IN SINTESI

1. Il «recipiente» per le Stp

È un controsenso che nella sezione speciale possano essere iscritte solo Stp e non Sta. Appare evidente che debbano stare nella stessa sezione, perché lo dice la legge

2. Le origini

La sezione venne istituita con l'introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di svolgere la professione forense sotto abito societario

—A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE

CRISI D'IMPRESA IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Le probabilità di risanamento delle imprese e le conseguenziali positive ripercussioni sull'intero sistema economico necessitano di interventi e strumenti preventivi idonei a far emergere in modo anticipato la crisi aziendale dell'imprenditore. Questa "conclusiva" Guida, oltre a riportare l'intero testo ufficiale del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha l'ambizione di fornire - nella pagine definitive dei suoi Autori - una visione di insieme e soprattutto mettere in luce le nuove scelte di base dell'intero rinnovato impianto normativo.

**IN EDICOLA DAL 16 APRILE
CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €***
Offerta valida in Italia fino al 31 maggio 2019
OPPURE ONLINE: offerte.ilssole24ore.com/codicedellacrisi
*Oltre il prezzo del quotidiano

Il Sole
24 ORE

In edicola con

Scenari

Tutti i lunedì approfondimenti e novità in uno speciale monografico

Nel numero in uscita:

Tuttofood Agroalimentare

Lunedì 29 aprile